

rare il suo ordine del giorno perchè ciò che egli desidera è già stato fatto.

PRESIDENTE. Onorevole Pescetti, mantiene dunque il suo ordine del giorno?

PESCETTI. Era mio desiderio che l'onorevole ministro dichiarasse dinnanzi all'Assemblea che al cresciuto minimo degli stipendi risponderà un razionale ed equo aumento per altre categorie e per coloro che da anni tengono lo stesso servizio, e ciò per ragioni di logica, di giustizia, di rispetto, di ordine, di disciplina.

Coloro che per arrivare alla paga minima, oggi concessa, hanno dovuto attendere diversi anni, debbono pure essi avere un miglioramento.

Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro e non insisto nel mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Merloni mantiene il suo ordine del giorno?

MERLONI. L'onorevole ministro ha dichiarato che lo accetta come raccomandazione. Prendo atto di questa sua dichiarazione, e non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaraviglio non è presente; s'intende quindi che egli abbia ritirato il suo ordine del giorno.

L'onorevole Soderini mantiene il suo?

SODERINI. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, specialmente tenendo conto che la questione delle tariffe è così collegata coi miglioramenti proposti per i ferrovieri, che insistendo nel mio ordine del giorno, potrebbe venire ad essi un danno, consento a ritirarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole De Vito non è presente; s'intende quindi che egli abbia ritirato il suo ordine del giorno.

E l'onorevole Arcà?

ARCÀ. Ritiro il mio ordine del giorno nella speranza che il Governo e la Commissione d'inchiesta si indurranno a tener conto delle ragioni per le quali chiedo l'abolizione o la modificazione dell'articolo 56 della legge del 1901.

PRESIDENTE. L'onorevole Vincenzo Bianchi non è presente; s'intende quindi ritirato il suo ordine del giorno.

Essendo stati ritirati tutti gli ordini del giorno, passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Per gli agenti iscritti al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio con decorrenza po-

steriore al 30 giugno 1913, la pensione è elevata dai nove decimi all'intero ammontare dei versamenti utili calcolati in base al primo comma dell'articolo 17 del testo unico approvato con Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, tenuto conto dei soprassoldi di cui all'articolo 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310, e di quelli di cui all'articolo 11 della presente legge, e non può mai essere inferiore a lire 400. »

« Per le famiglie degli agenti morti in attività di servizio dopo la sopraindicata data 30 giugno 1913, o destituiti con effetto posteriore alla data medesima, la pensione è commisurata al suddetto ammontare, ferme restando le norme di cui all'articolo 20 del testo unico anzidetto ».

A questo articolo l'onorevole Pescetti, insieme con gli onorevoli Merloni e Casalini, propone i seguenti emendamenti:

« *Sostituire:*

« Per gli agenti iscritti al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato la pensione è calcolata in base all'intero ammontare dei versamenti utili come al primo comma dell'articolo 17 del testo unico approvato con Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, tenuto conto dei soprassoldi di cui all'articolo 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310, e di quelli di cui all'articolo 11 della presente legge, ed è liquidata in base ai 12/10 dei detti versamenti utili fino all'importo di lire 2,000, ed ai 10/10 per i versamenti stessi eccedenti le lire 2,000.

« La pensione non può mai essere inferiore al 70 per cento dell'ultimo stipendio medio quinquennale (o paga ragguagliata ad anno) per agenti con 30 anni di servizio;

al 75 per cento con 35;

all'80 per cento con 40 anni di servizio.

« La pensione non può essere mai inferiore a lire 500 annue.

« Eguale trattamento è fatto a tutti i pensionati in vita alla data della promulgazione della presente legge.

« Per le famiglie degli agenti morti in attività di servizio o in quiescenza, la pensione è commisurata al suddetto ammontare, ferme restando le norme di cui all'articolo 20 del testo unico anzidetto.

« *In linea subordinata, si ripeta lo stesso articolo sostitutivo, aggiungendo nel primo comma dopo le parole: ferrovie dello Stato, le altre: esonerati dal servizio con decorrenza posteriore al 30 giugno 1913.*